

**Motivi dedotti:**

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 62 del regolamento sul marchio comunitario; e
- violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Cat Media Pty/UAMI — Avon Products (RETANEW)**

(Causa T-246/12)

(2012/C 243/44)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Cat Media Pty Ltd (Warriewood, Australia) (rappresentante: I. De Freitas, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Avon Products, Inc. (New York, Stati Uniti)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012, nel procedimento R 740/2011-1;
- condannare il ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «RETANEW», per prodotti della classe 3 — Domanda di marchio comunitario n. W00884450

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione di marchio comunitario n. 3531051 del marchio denominativo «ANEW» per prodotti delle classi 3 e 5

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto in toto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e rigetto in toto della domanda

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 6 giugno 2012 — Argo Group International/UAMI — Arisa Assurances (ARIS)**

(Causa T-247/12)

(2012/C 243/45)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Argo Group International Holdings Ltd (Hamilton, Bermuda) (rappresentanti: R. Hoy, S. Levine e N. Edbrooke, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Arisa Assurances SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 marzo 2012 nel procedimento R 93/2011-2, affinché il marchio della ricorrente sia registrato;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo a colori «ARIS», per prodotti e servizi della classe 36 — Domanda di marchio comunitario n. 7390404

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione di marchio comunitario n. 307470 del marchio figurativo a colori «ARISA ASSURANCES S.A.» per prodotti e servizi della classe 36

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto in toto della domanda di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* la ricorrente sostiene che l'UAMI e la commissione hanno errato in diritto nel ritenere che i marchi fossero giuridicamente simili e nel concludere ipso facto per l'esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.

### Ricorso proposto il 5 giugno 2012 — Uralita/Commissione

(Causa T-250/12)

(2012/C 243/46)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Uralita, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, e G. Forwood, Barrister)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare:
- l'articolo 1, punto 2, della decisione della Commissione europea C(2012) 1965, del 27 marzo 2012, che modifica la decisione C(2008) 2626, dell'11 giugno 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38.695 — CLORATO DI SODIO), in quanto impone alla ricorrente un'ammenda di EUR 4 231 000;
- l'articolo 2 della decisione della Commissione C(2012) 1965, del 27 marzo 2012 — Caso COMP/38.695 — Clorato di Sodio; nonché
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi alternativi.

- 1) Con il primo motivo di ricorso, essa asserisce l'illegittimità della decisione di infliggere un'ammenda dopo la scadenza della prescrizione prevista dall'articolo 25, punto 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup>, e di trattenere gli interessi maturati su questa somma.
- 2) Con il secondo motivo di ricorso, essa sostiene alternativamente che la Commissione abbia illegittimamente trattenuto l'importo dell'ammenda inflitta con la decisione C(2012) 1965, del 27 marzo 2012, interessi inclusi, prima che l'ammenda fosse dovuta.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

### Ricorso proposto il 13 giugno 2012 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commissione

(Causa T-261/12)

(2012/C 243/47)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: A. Krystallidis, lawyer)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni della ricorrente

- risarcire i danni causati alla ricorrente dalla decisione illegittima della Delegazione UE in Serbia del 23 marzo 2012 di annullare l'assegnazione dell'appalto «Rafforzare le capacità istituzionali della commissione per la tutela della concorrenza (CTC) nella Repubblica di Serbia» (GU 2011 S 147) assegnato alla ricorrente, come leader del consorzio per il progetto di cui sopra;
- ordinare che le spese del procedimento o da esso occasionate siano sostenute dalla convenuta.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente si fonda su cinque motivi.

- 1) Primo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha agito illegittimamente accusando la ricorrente di disporre di un vantaggio ingiusto rispetto agli altri offerenti, dal momento che il conflitto di interessi in parola che è stato imputato alla ricorrente riguarda una società terza del tutto indipendente, cioè la European profiles SA e non la ricorrente.
- 2) Secondo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha violato il suo obbligo di produrre una decisione chiara e motivata di annullamento dell'assegnazione, contravvenendo all'articolo 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa nella parte in cui ha omesso di giustificare la ragione per cui alla ricorrente era attribuito un vantaggio ingiusto rispetto agli altri offerenti.
- 3) Terzo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita omettendo di invitarla a formulare la sua opinione su quale possa essere l'elemento costitutivo del conflitto di interessi, in violazione dell'articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.
- 4) Quarto motivo secondo il quale la convenuta ha violato il suo obbligo di permettere alla ricorrente l'accesso ai documenti che proverebbero il presunto nesso illegittimo ed il vantaggio ingiusto a favore del DIADIKASIA Consortium, a norma dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.